Provvedimento del 28 dicembre 2011 – Modifiche al Regolamento del 24 ottobre 2007 in materia di vigilanza prudenziale per le SIM



LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "Testo Unico"). In particolare, visti gli articoli:

- 6, comma 1, lettera *a*) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- 12, comma 1, del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi oggetto, fra l'altro, le materie dell'articolo 6, comma 1, lett. *a*);
- 12, comma 2 del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia.

Considerata l'esigenza di recepire la direttiva 2010/76/CE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, contenente il Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM (di seguito, "Regolamento");

Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 23, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito provvedimento che modifica il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.

Roma, 28 dicembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE Fabrizio Saccomanni

Articolo 1

(Disposizioni generali)

- 1. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 3 dopo la definizione di "operazione fuori bilancio" è aggiunta la seguente definizione:
- "- "portafoglio di negoziazione di correlazione", sotto portafoglio del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza composto da posizioni verso cartolarizzazioni e in derivati nth-to-default che soddisfano i criteri seguenti:
 - i sottostanti sono riferiti ad un indice comunemente quotato, o ad un insieme di nomi, sui quali è possibile stipulare derivati di credito *single name* scambiati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta. A tali fini, un mercato è liquido nella domanda e nell'offerta se sono presenti delle proposte di acquisto e di vendita effettuate in modo indipendente e in buona fede, tali per cui entro un giorno lavorativo possa essere definito un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita oppure con l'ultima proposta di acquisto e di vendita competitiva, e l'operazione possa essere regolata entro un periodo relativamente breve e rispondente alle prassi di mercato per l'operazione in questione;
 - non sono: i) ri-cartolarizzazioni (cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione I, paragrafo 3 della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza per le banche"); ii) opzioni su tranche di cartolarizzazioni; iii) qualunque altro derivato avente come sottostante esposizioni verso cartolarizzazioni il cui *pay-off* non sia proporzionale ai pagamenti della tranche sottostante. Inoltre, non devono avere come sottostanti esposizioni classificabili, ai fini del rischio di credito, nei portafogli regolamentari "esposizioni garantite da immobili" oppure "esposizioni al dettaglio (retail)" definiti nel Capitolo 7. Infine, non devono comportare esposizioni dirette verso SPV.

Nel portafoglio di negoziazione di correlazione possono essere inclusi strumenti diversi da posizioni verso cartolarizzazioni o in derivati *nth-to-default*, se utilizzati con lo scopo esplicito di ridurre i rischi connessi ad altre posizioni del portafoglio stesso e a condizione che tali strumenti (oppure i relativi sottostanti) siano trattati in un mercato liquido sia nella domanda che nell'offerta come definito in precedenza.

Per poter identificare a fini prudenziali questo portafoglio è necessario che l'intento di copertura sia esplicito e documentato e che la correlazione tra gli strumenti di copertura e le posizioni oggetto di copertura sia tale da giustificarne l'inclusione nel portafoglio in esame."

- 2. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 1 il sesto capoverso è sostituito dal seguente "I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio della SIM (rischio di cambio, merci e regolamento)."
- 3. Nel Titolo I, Capitolo 1, paragrafo 4 al secondo alinea del primo capoverso dopo le parole "il servizio di consulenza in materia di investimenti" sono inserite le seguenti: "senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti".
- 4. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibili ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell'emittente."
- 5. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte. Alle posizioni verso cartolarizzazioni e a quelle incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione si applicano le regole rispettivamente previste nei paragrafi 3.5 e 3.6."
- 6. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 3.3 il quarto capoverso è soppresso.
- 7. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, nel paragrafo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3.5 Posizioni verso cartolarizzazioni e verso ri-cartolarizzazioni

Per le posizioni nette allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione preventiva, il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico è pari all'8% delle esposizioni ponderate. A tali fini le esposizioni ponderate sono determinate applicando le regole prudenziali (metodo standardizzato o metodi basati sui rating interni) che sarebbero state applicate qualora le posizioni in esame fossero state incluse nel

portafoglio immobilizzato.

L'approccio della formula di vigilanza può essere utilizzato dalle SIM che lo utilizzano nel caso di posizioni incluse nel portafoglio immobilizzato. Le stime delle PD e LGD utilizzate nel metodo della formula di vigilanza devono essere determinate nell'ambito di un modello IRB autorizzato a fini prudenziali. Qualora la SIM non utilizzi la formula di vigilanza nel portafoglio immobilizzato, ma sia stata autorizzata ad utilizzare la metodologia *Incremental Risk Charge* (cfr. Parte Terza, Sezione III, paragrafo 3 della Circolare 263), può utilizzare la formula di vigilanza con le stime ottenute nell'IRC; queste ultime devono essere in linea con i requisiti quantitativi previsti per il metodo IRB.

Le SIM che intendono assumere o assumono posizioni verso cartolarizzazioni o verso ricartolarizzazioni rispettano gli obblighi in materia di mantenimento dell'interesse economico netto (¹) e i requisiti organizzativi di cui alla Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezioni VI, VII e VIII (²) indipendentemente dal portafoglio in cui tali posizioni vengono allocate (portafoglio immobilizzato o di negoziazione a fini di vigilanza). Nei casi in cui gli obblighi alla Sezione VII non siano rispettati la Banca d'Italia può imporre un fattore di ponderazione aggiuntivo sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, secondo quanto previsto nel paragrafo 3 della citata Sezione VII.

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico per le posizioni verso cartolarizzazioni, fino al 31 dicembre 2013 (³), è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

- (i) 1'8% delle posizioni ponderate nette lunghe;
- (ii) 1'8% delle posizioni ponderate nette corte.

Dal 1° gennaio 2014 il requisito patrimoniale per il rischio specifico è pari all'8% della somma in valore assoluto delle posizioni ponderate nette lunghe e corte.

3.6 Portafoglio di negoziazione di correlazione

Il requisito patrimoniale per il rischio specifico relativo al portafoglio di negoziazione di correlazione, è pari al maggiore tra i seguenti due valori:

(i) 1'8% delle posizioni ponderate nette lunghe appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione;

⁽¹) Unica eccezione è costituita dalle posizioni verso cartolarizzazioni allocate nel portafoglio di negoziazione di correlazione, per le quali non trovano applicazione gli obblighi di cui al Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione VI della Circolare 263.

⁽²) Le disposizioni di cui alle Sezioni VI, par. 3, VII par. 4 e VIII si intendono riferite alle cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2012.

⁽³⁾ In tale periodo la SIM comunica alla Banca d'Italia gli importi dei requisiti patrimoniali riferiti ai due sottoinsiemi suddivisi per tipo di attività sottostante.

- (ii) 1'8% delle posizioni ponderate nette corte appartenenti al portafoglio di negoziazione di correlazione."
- 8. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 4 il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Tale importo può essere ridotto di un importo pari alla riduzione del valore di mercato del derivato sul credito in esame avvenuta a partire dalla data di stipula (valore nozionale meno svalutazioni)"
- 9. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Ai fini della presente disciplina nell'ambito del rischio specifico si distingue fra:
- rischio idiosincratico: variazione del prezzo dovuta alla quotidiana attività di negoziazione. Esso esprime, pertanto, il rischio di movimenti avversi dei prezzi dei titoli dell'emittente non correlati all'andamento del mercato di riferimento e riconducibile ad eventi che non generano variazione di classe di rating (cfr. rischio di migrazione);
- rischio di migrazione: movimento dei prezzi connesso a variazione di classe di rating;
- rischio di default: inadempienza dell'emittente."
- 10. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 2 la tavola 2 è sostituita con la seguente: "

		TIPO DI RI	SCHIO	
		RISCHIO	RISCHIO SPECIFICO	
		GENERICO		
TITOLI DI PROPRIETA'	corte			
	lunghe			
OPERAZIONI	corte			
"FUORI BILANCIO"	lunghe			
POSIZIONE NETTA GENER	ALE (a)			
POSIZIONE LORDA GENER	RALE (b)			
COEFFICIENTI	(c)	0,08	0,08	TOTALE
COPERTURA	$(d) = (a) \times (c)$			
PATRIMONIALE	$(d) = (b) \times (c)$			
ULTERIORE COPERTURA				
PATRIMONIALE PER CON	TRATTI (e)			
DERIVATI SU INDICI				
COPERTURA PATRIMONIALE				
GLOBALE	(f) = (d) + (e)			

".

- 11. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il numero 3) è sostituito dal seguente: "sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente dell'otto per cento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale."
- 12. Nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione III, paragrafo 3 il secondo e il terzo capoverso sono soppressi.

- 13. Nel Titolo I, Capitolo 3, paragrafo 1 il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per tutte le operazioni (indipendentemente dal portafoglio di appartenenza)."
- 14. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 1 la lettera b) diventa c) e la nuova lettera b) è aggiunta: "b) linee guida per l'utilizzo di dati non osservabili, in grado di assicurare la coerenza delle ipotesi della SIM con le prassi di mercato per la determinazione dei prezzi degli strumenti in esame o di strumenti assimilabili;"
- 15. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il primo capoverso è sostituito con il seguente: "Le SIM devono valutare le proprie posizioni in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile. La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi *broker* indipendenti di elevata reputazione."
- 16. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, il terzo capoverso è sostituito con il seguente: "Quando non è possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le SIM devono valutare prudentemente le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato."
- 17. Nel Titolo I, allegato A, paragrafo 2, quarto capoverso la lettera a) è sostituita con la seguente: "l'alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oppure di altre posizioni al *fair value*, valutati in base ad un modello ed essere consapevole dell'incertezza che ciò crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento economico dell'operatività aziendale;"
- 18. Nel Titolo I, allegato A, il paragrafo 3.2 è sostituito con il seguente: "Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute.
- Le SIM istituiscono e mantengono procedure per il calcolo di rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide. Tali rettifiche riflettono l'illiquidità della posizione e sono effettuate, se necessario, anche in aggiunta ad eventuali rettifiche contabili. Le SIM verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessaria una rettifica di valore di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le SIM considerano diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilità, la disponibilità di quotazioni di mercato, la media dei volumi trattati e la loro volatilità (anche in condizioni avverse di mercato), il grado di concentrazione del mercato, l'anzianità delle posizioni di rischio, l'eventualità che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di OICR, siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le SIM considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore di vigilanza. In particolare, nel caso di prodotti complessi, come per esempio le posizioni verso cartolarizzazioni, ri-cartolarizzazioni e in derivati di credito del tipo *nth-to-default*, le SIM valutano espressamente la necessità di rettifiche di valore di vigilanza in modo da riflettere il rischio modello associato a metodologie valutative non corrette, oppure all'utilizzo di parametri di calibrazione non osservabili sul mercato ed eventualmente errati.

Gli importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche di valore a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" ovvero detratti dai fondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato.

Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base."

19. Nel Titolo I, allegato D, paragrafo 1, punto v), l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente: "Qualora il derivato con sottostante un basket di debitori abbia un rating esterno di un'ECAI riconosciuta, la controparte che vende protezione calcola il requisito patrimoniale per il rischio specifico utilizzando il rating del derivato e applicando il corrispondente fattore di ponderazione come se si trattasse di una posizione verso cartolarizzazione (⁴);".

⁽⁴⁾ In caso di CLN, la norma in esame si applica solo alle CLN diverse da quelle di cui al precedente punto iv (protezione proporzionale).

Articolo 2

(Processo di controllo prudenziale)

1. Nel Titolo II, Capitolo 2, il paragrafo 6.2 è sostituito dal seguente:

"6.2. Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Le SIM e i gruppi di SIM trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (5) la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso."

Articolo 3

(Infomativa al pubblico)

1. Nel Titolo III, Capitolo 1, paragrafo 1 dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"Le SIM devono dotarsi inoltre di politiche atte a valutare se l'informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il proprio profilo di rischio; in mancanza, le SIM comunicano al pubblico le informazioni necessarie in aggiunta a quelle previste nell'Allegato. Tuttavia, esse sono tenute a pubblicare solo informazioni che siano rilevanti e che non siano esclusive o riservate."

⁽⁵⁾ Per le SIM la cui data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

2. Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato, è inserita la seguente tavola: "

Tavola 10 Operazioni di cartolarizzazione (6)(7)(8)

		Descrizione dell'informazione	
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione degli obiettivi della SIM relativamente all'atti cartolarizzazione;	ività di
quanturi		natura dei rischi, tra cui il rischio di liquidità, inerenti alle attività cartolar	rizzate;
		 per le posizioni verso la ri-cartolarizzazione proprie o di terzi, il tipo di termini di: o grado di subordinazione delle posizioni verso la cartolarizzazione sott 	
		o attività sottostanti tali posizioni verso la cartolarizzazione;	
		ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione (⁹) e, per ciascuno indicazione della misura del coinvolgimento della SIM;	di essi,
		descrizione delle procedure messe in atto per monitorare le variazioni dei credito e di mercato delle posizioni verso la cartolarizzazione (per es. il cui l'andamento delle attività sottostanti incide su tali posizioni) e ver cartolarizzazione;	modo in
		descrizione delle politiche di copertura dei rischi inerenti alle posizioni cartolarizzazione e verso la ri-cartolarizzazione, ivi compresa l'indicaz principali fornitori di protezione per ciascun tipo di rischio;	
) indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni pono il rischio che la SIM applica all'attività di cartolarizzazione standardizzato, approccio basato sui rating, approccio della formula di vi ivi comprese le tipologie (10) di posizioni verso la cartolarizzazione cui sogni approccio;	(metodo igilanza),
		 i) le tipologie di società veicolo che la SIM, in qualità di promotore, uti cartolarizzare esposizioni di terzi, ivi compreso se, in che forma e in ch la SIM detiene esposizioni nei confronti di dette società veicolo, disti esposizioni in bilancio e fuori bilancio; 	ne misura
		un elenco dei soggetti (11) che la SIM istituisce e gestisce e che inverposizioni verso la cartolarizzazione di attività che la SIM ha originato o i veicolo di cartolarizzazioni di cui la SIM è promotrice.	

9

^{(&}lt;sup>6</sup>) Ove non sia diversamente specificato, tali informazioni vanno fornite separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e per quelle del portafoglio immobilizzato.

⁽⁷⁾ Il riferimento alle cartolarizzazioni va inteso come comprensivo delle ri-cartolarizzazioni. Ove la distinzione venga specificata, le informazioni vanno fornite separatamente per le cartolarizzazioni e per le ri-cartolarizzazioni.

⁽⁸⁾ I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

⁽⁹⁾ Ad esempio: "originator", investitore, "servicer", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte swap.

(10) Titoli, linee di liquidità, garanzie fornite sulle posizioni verso cartolarizzazioni, ecc.

(11) Per esempio, fondi comuni monetari e fiduciarie.

(b)	Sintesi delle politiche contabili che la SIM segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando: i) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti; ii) il riconoscimento dei ricavi da cessione; iii) i metodi, le ipotesi, i dati fondamentali e i cambiamenti rispetto al periodo precedente per la valutazione delle posizioni; iv) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se non contemplato da altre norme
	contabili (ad esempio, sui derivati);
	v) i criteri di valutazione delle attività in attesa di cartolarizzazione e se sono allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza o meno;
	vi) le politiche contabili relative agli accordi che potrebbero imporre alla SIM di fornire supporto finanziario per attività cartolarizzate (per es., rilevazione in bilancio di passività).
(c)	Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.
(d)	La descrizione dell'"approccio della valutazione interna", ivi compresi:
	- la procedura di valutazione interna;
	- la relazione tra valutazione interna e i rating esterni;
	- l'uso della valutazione interna a fini diversi dal calcolo dei requisiti patrimoniali;
	 i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, inclusa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura della valutazione interna;
	- i tipi di esposizioni (¹²);
	- i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito, per tipo di esposizioni (13).
(e)	La spiegazione dei cambiamenti significativi di una qualsiasi delle informazioni quantitative di cui alle lettere da f) a h) intercorsi dall'ultimo periodo di riferimento.

⁽¹²⁾ Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc. (13) Cfr. nota precedente.

Informativa	(f)	Indicazione delle seguenti informazioni suddivise per tipo di esposizione (14):
quantitativa		i) ammontare totale delle operazioni di cartolarizzazione in essere realizzate dalla SIM in qualità di originator, suddivise tra tradizionali e sintetiche, e di quelle per le quali la SIM interviene unicamente come promotrice (¹⁵);
		ii) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni in bilancio e fuori bilancio;
		iii) ammontare totale delle attività in attesa di cartolarizzazione;
		iv) per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare totale in essere di tali esposizioni per la parte utilizzata, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore; l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali a carico della SIM per le ragioni di credito del cedente, e l'ammontare aggregato dei requisiti patrimoniali aggiuntivi a carico della SIM per le ragioni dell'investitore, considerando la parte utilizzata e quella non utilizzata;
		v) importo delle posizioni verso cartolarizzazioni dedotte dal patrimonio di vigilanza o cui si applica un fattore di ponderazione del rischio del 1250%;
		vi) sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo di riferimento in qualità di originator, compreso l'importo delle attività sottostanti, nonché i ricavi o le perdite da cessione.
	(g)	i) ammontare totale delle posizioni verso cartolarizzazioni proprie o di terzi e relativi requisiti patrimoniali, suddiviso tra posizioni verso cartolarizzazioni e posizioni verso ri-cartolarizzazioni e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio o di requisiti patrimoniali per ciascuno degli approcci utilizzati (approccio standardizzato, formula di vigilanza, ecc.);
		ii) ammontare totale delle posizioni verso ri-cartolarizzazioni proprie o di terzi, suddiviso: o tra posizioni coperte da tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e posizioni non coperte; per affidabilità creditizia o per nome degli eventuali garanti.
	(h)	Per le posizioni allocate nel portafoglio immobilizzato e per le attività cartolarizzate dalla SIM, l'importo delle attività sottostanti deteriorate e le perdite contabilizzate dalla SIM nel periodo di riferimento, entrambi suddivisi per tipo di esposizione (¹⁶).
	(i)	Per le posizioni all'interno del portafoglio di negoziazione, il totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dalla SIM e soggette a requisito patrimoniale per il rischio di mercato, suddiviso tra esposizioni tradizionali e sintetiche e per tipo di esposizione.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota precedente.
(15) Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'"originator" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

⁽¹⁶⁾ Carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, posizioni verso la cartolarizzazione ripartite per tipo di attività sottostante e tipo di titolo (ad es.: RMBS, CMBS, ABS, CDO), ecc.

3. Nel Titolo III, Capitolo 1, Allegato, le tavole 3, 4 e 8 sono sostituite dalle seguenti:

Tavola 3
Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali di ciascun elemento patrimoniale e dei relativi componenti, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi, in particolare degli strumenti innovativi di capitale e di quelli non innovativi (cfr. Capitolo 12, par. 2) nonché degli strumenti cui si applicano clausole di salvaguardia (es. grandfathering).
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 4
Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dall'intermediario nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuno dei portafogli regolamentari.
	(c)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di controparte.

(d)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di mercato separatamente per:
	- le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza:
	 i) rischio di posizione, con evidenza di quello specifico relativo a posizioni verso cartolarizzazioni;
	ii) rischio di concentrazione;
	- l'intero bilancio:
	iii) rischio di regolamento;
	iv) rischio di cambio;
	v) rischio di posizione in merci.
(e)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi operativi.
(f)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte degli altri rischi.
(g)	Coefficienti patrimoniali totale e di base.

Tavola 8

Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun sub-portafoglio sottoposto all'IMA:
1		i) caratteristiche dei modelli utilizzati;
		ii) per i requisiti patrimoniali relativi all'IRC e all'APR (¹⁷) considerati distintamente, le metodologie utilizzate e i rischi calcolati mediante il modello interno, inclusa la descrizione dell'approccio utilizzato dalla SIM per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale in linea con gli standard di robustezza richiesti e gli approcci utilizzati per la convalida del modello;
		iii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio;
		iv) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione (cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.

⁽¹⁷⁾ Cfr Circolare 263, Tit. II, Cap. 4, Parte Terza, Sezione III, par. 3.

Informativa quantitativa	(d)	Il valore massimo, medio e minimo nel periodo di riferimento e il valore a fine periodo: i) dei dati giornalieri del VaR; ii) dei dati del VaR in condizioni di stress; iii) dei requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii).
	(e)	Per ogni sub-portafoglio i requisiti patrimoniali di cui al precedente punto (a)ii), insieme all'orizzonte medio di liquidità ponderato per il valore nominale dell'esposizione.
	(f)	Il raffronto dei VaR di fine giornata con le variazioni giornaliere del valore effettivo del portafoglio (18); vanno illustrate le motivazioni degli scostamenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento.

Articolo 4 (Rimborso/riacquisito di strumenti "ibridi")

1. Nel paragrafo 3.4 dell'Allegato H il quarto e il quinto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

"La Banca d'Italia autorizza il rimborso a condizione che non sia pregiudicata la situazione finanziaria e di solvibilità della SIM e può chiedere che gli strumenti da rimborsare/riacquistare siano sostituiti con altri di qualità patrimoniale almeno equivalente.

Il rimborso o il riacquisto non è consentito al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) per effetto dell'operazione il patrimonio di vigilanza scende al disotto del requisito patrimoniale complessivo o di quello più elevato imposto dalla Banca d'Italia;
- b) non sia decorso almeno il termine minimo dall'emissione previsto per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (opzione call) o di riacquisto (¹⁹) e la SIM non ha provveduto in tale ipotesi alla sostituzione degli strumenti da rimborsare/riacquistare con strumenti di qualità patrimoniale almeno equivalente".

Articolo 5 (Entrata in vigore)

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 31 marzo 2012.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Circolare 263 Tit. II, Cap 4, Parte Terza, Sezione IV, par. 4.

^{(&}lt;sup>19</sup>) Il termine è pari a: 5 anni per gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale e per le passività subordinate di 2° livello; 10 anni per gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.